

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1564 del 03/04/2020
Oggetto	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO (PC) - DITTA soc. Agricola DIECI s.s.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1599 del 02/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno tre APRILE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ART. 3 D.P.R. 59/2013 -MODIFICA NON SOSTANZIALE PER L'ATTIVITÀ SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI GRAGNANO (PC) - DITTA SOC. AGRICOLA DIECI S.S.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

Premesso che:

con Determinazione Arpae n. 5306 del 04/10/2017 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Gragnano del 27/10/2017 e scadenza al 27/10/2032, acquisito agli atti Arpae prot. n. 14606 del 22/11/2017, per l'attività di allevamento bovini da latte svolta dalla ditta Società Agricola Dieci s.s. nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (PC) – loc. Compremoldo Sopra n. 82, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006,
- comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

Vista:

- ✓ la nota prot. Arpae n. 178604 del 20/11/2019, con cui la ditta Società Agricola Dieci s.s. ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AUA di cui al provvedimento D.D. 5306/2017 presentata dalla ditta Società agricola Dieci s.s.;
- ✓ la nota prot. n. 14932 del 30/01/2020 con cui questo Servizio Arpae SAC ha richiesto documentazione integrativa in relazione all'istanza di cui sopra relativamente alle diverse matrici ambientali oggetto di modifica;;
- ✓ la nota prot. n.20730 del 10/02/2020 con cui il SUAP sono state acquisite le integrazioni richieste con la suddetta nota 7932/2020;
- ✓ le successive integrazioni volontarie pervenute con nota prot. n. 32258 del 27/02/2020;

Preso atto che:

- la comunicazione di modifica non sostanziale di che trattasi riguarda esclusivamente il titolo ambientale di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006 per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- per i titoli ambientali già autorizzati con Determinazione 5306/2017 riguardanti la matrice aria e scarichi di cui agli artt. 269 e art. 124 Del D.Lgs. 152/06 trattasi di proseguimento senza modifiche;
- la modifica del progetto autorizzato con Provvedimento Unico prot n. 2697 del 02.10.2017 consiste in:
realizzazione di due stabili differenti al posto di un unico corpo centrale della nuova stalla a cuccette,

dismissione di alcune stalle e redistribuzione degli spazi per le bovine da rimonta, eliminazione di un paddock esterno e rifacimento dell'area di mungitura in altro capannone;

- limitato aumento della capacità produttiva dell'allevamento che sarà di 774 capi così suddivisi:

Bovine da latte: 444 capi

Capi da rimonta: 210 capi

Vitelli: 120 capi

- variazione della gestione dell'allevamento suinicolo sito ad Agazzano loc. Rivasso (001PC001), attualmente condotto da altra impresa, e variazione della dieta di alimentazione del digestore con esclusione dell'utilizzo dei reflui zootecnici suinicoli. La ricetta di alimentazione del digestore, quindi, una volta completato l'intervento sarà la seguente:

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 11324 t/anno

- PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo mais, orzo): 1533 t/anno

- SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;

- ACQUE METEORICHE INVIATE AL DIGESTORE: 5140 t/anno;

- TOTALE di 17997 t/anno;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;

- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;

- D. P. R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";

- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);

- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;

- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

e gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione Dirigenziale n. 5306 del 04/10/2017 rilasciata alla Ditta SOCIETA' AGRICOLA DIECI S.S. (C. FISC. 01320520339) – avente sede legale in Comune di Agazzano loc. Sarturano n. 11 - per l'attività di "allevamento di bovini da latte" svolta nello stabilimento sito in Comune di Gragnano Trebbiense (PC) loc. Campremoldo Sopra n. 82, sostituendo il punto 3) con il seguente:

3. delle seguenti prescrizioni per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e del digestato, ai sensi dell'art.

112 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

- a) la concimaia per la conservazione della frazione solida separata del digestato dovrà essere dotata di copertura, in osservanza alle disposizioni della DGR 1495/2011 e dell'Allegato III cap 1.b comma 6 del Reg.to Reg.le n. 1/2016 **entro il 27/10/2020**, come da richiesta del gestore (prot. Arpae n. 151407 del 02/10/2019). Dell'avvenuta realizzazione dell'intervento dovrà essere data comunicazione al Comune di Gagnano Trebbiense e all'Arpae;
 - b) aggiornare la Comunicazione di utilizzo agronomico del digestato, utilizzando le modalità informatiche del portale "Gestione Effluenti". Detta Comunicazione dovrà individuare dei terreni disponibili per lo spandimento del digestato proveniente dallo stabilimento in oggetto e deve essere corredata dalla copia degli eventuali nuovi titoli di disponibilità aggiornati per l'uso dei terreni, aventi durata minima di un anno;
 - c) l'utilizzo agronomico del digestato e dei liquami deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti. Le operazioni di trasporto e di utilizzazione agronomica del digestato dovranno avvenire con modalità tali da limitare la diffusione di sostanze odorigene nonché nel rispetto delle regole di buona pratica agricola;
 - d) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
 - e) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
 - f) la ricetta di alimentazione dell'impianto di digestione con produzione di biogas sarà la seguente:
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' AGRICOLA DI ALLEVAMENTO ZOOTECNICO (liquame e letame bovino aziendale): 11324 t/anno
 - PRODOTTI DA ATTIVITA' AGRICOLA (ad esempio silo mais, orzo): 1533 t/anno
 - SOTTOPRODOTTI PROVENIENTI DA ATTIVITA' ALIMENTARI E AGROINDUSTRIALI: nessuno;
 - ACQUE METEORICHE INVIATE AL DIGESTORE: 5140 t/anno;
 - **TOTALE di 17997 t/anno;**
 - g) l'utilizzo dei materiali lavorati nell'impianto dovrà essere effettuato attenendosi scrupolosamente alle misure gestionali indicate dalla Delib. G.R. 1495/2011;
 - h) con cadenza annuale si dovrà trasmettere all'ARPAE le analisi eseguite sul digestato per i parametri stabiliti per il digestato agroindustriale definiti nell'Allegato I, punto 7.3, tab.5 del Reg. Regionale n.3/2017 e le determinazioni analitiche che devono essere eseguite prima della distribuzione in campo;
- di confermare quant'altro previsto e prescritto nell'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dal SAC di Arpae con D.D. n. 5306 del 04/10/2019 che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo del Suap secondo quanto previsto dall'art. 6 c.1 del DPR 59/2013;

• fa salvo che

- la presente autorizzazione non sostituisce le procedure e gli obblighi autorizzativi previsti dal D.Lgs 387/2003 così come modificato dal D.Lgs 28/2011 per la variazione della dieta di alimentazione del digestore (PAS);
- i fanghi, i grassi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia degli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- la Ditta in oggetto deve essere in possesso di debita Concessione di derivazione di acque sotterranee (da pozzo) secondo quanto previsto dalla normativa vigente, per un quantitativo coerente alla potenzialità dell'allevamento sopra indicata;
- l'autorizzazione, relativamente allo scarico, si basa sul fatto che le aree cortilizie ed i piazzali - dai quali verranno prodotte le acque meteoriche di dilavamento che recapitano direttamente nella rete idrica superficiale - dovranno essere mantenuti scrupolosamente puliti; le acque meteoriche di dilavamento di tali aree e piazzali non dovranno produrre acque reflue soggette ad autorizzazione ai sensi delle Deliberazioni G.R. n° 286/2005 e n° 1860/2006 inerenti la gestione delle acque meteoriche di dilavamento;
- l'utilizzo di biomasse diverse da quelle autorizzate dovranno essere preventivamente comunicate e autorizzate dall' Autorità Competente;

• **Dà atto che**

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

- il provvedimento conclusivo di aggiornamento dell'AUA verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Gragnano sulla base del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- i futuri aggiornamenti dell'elenco dei terreni su cui la Ditta è autorizzata ad effettuare le operazioni di spandimento degli effluenti zootecnici non comporteranno necessariamente l'aggiornamento dell'atto ma potranno essere effettuate in regime di semplice comunicazione;
- l'AUA verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune di Gragnano per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;

Si rende noto che:

- ✓ la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;
- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.